



PIANO GENERALE DI CENSIMENTO ¹

r_emiro.Giunta - Prot. 06/07/2020.0486884.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Emilia Romagna

¹ Approvato dal Consiglio con deliberazione n. 2/2020 dell'11 giugno 2020, giusta Intesa con la Conferenza Unificata sancita in data 7 maggio 2020.

Sommario

1.	FINALITÀ DEL PIANO GENERALE DI CENSIMENTO (PGC)	3
2.	ASPETTI GENERALI DEL 7° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA	3
2.1	Obiettivi.....	3
2.2	La strategia del 7° Censimento Generale dell'agricoltura	3
2.3	Periodo di riferimento dei dati.....	4
2.4	L'unità di rilevazione.....	4
2.5	Il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare.....	5
2.6	I modelli organizzativi e la rete di rilevazione.....	5
2.7	La pianificazione del Censimento a livello regionale.....	7
2.8	I contenuti del Piano Regionale di Censimento.....	7
2.9	Il Censimento nelle Province autonome di Trento e Bolzano/Bozen.....	8
2.10	I compiti dell'Istat	8
2.11	I compiti degli organi di censimento.....	9
2.11.1	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	9
2.11.2	Regioni e Province autonome.....	9
2.11.3	Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	10
2.11.4	Centri di Assistenza Agricola.....	10
2.12	Le Commissioni tecniche regionali	10
2.13	Flussi informativi e ruoli degli organi censuari.....	11
2.14	Inadempienza degli organi di censimento	12
3.	CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA RILEVAZIONE.....	12
3.1	Le attività di raccolta dati.....	12
3.1.1	La tecnica di compilazione via Internet (CAWI).....	12
3.1.2	La tecnica di intervista telefonica (CATI).....	12
3.1.3	La tecnica di intervista diretta (CAPI)	13
3.2	Indicazioni generali sulle attività di controllo e correzione dei dati.....	13
4.	ASPETTI FINANZIARI.....	14
4.1	I contributi fissi.....	14
4.1.1	Contributo fisso per il funzionamento dell'Ufficio Regionale di Censimento	14
4.1.2	Contributo fisso per il funzionamento degli uffici di coordinamento dei CAA.....	15
4.1.3	Contributo fisso per il funzionamento delle sedi operative CAA	15
4.1.4	Contributo fisso per il numero dei fascicoli gestiti dai CAA	15
4.1.5	Contributo fisso per il funzionamento dell'Ufficio di Censimento AGEA.....	15
4.2	I contributi variabili	16
4.2.1	Contributo alla formazione.....	16
4.2.2	Contributo variabile per la revisione dei questionari	16
4.2.3	Contributo variabile per la correzione desk dei questionari.....	16
4.2.4	Contributo variabile per la correzione dei questionari con re-intervista.....	16
4.2.5	Contributo variabile per le interviste CAPI.....	16
4.2.6	Contributo per la rilevazione sui beni collettivi.....	16
5.	OBBLIGO DI RISPOSTA E SANZIONI	18
5.1	Obbligo di fornitura di basi dati e di altre fonti necessarie per le operazioni censuarie	18
5.2	Obbligo di risposta per le unità rispondenti e sanzioni	20
6.	TRATTAMENTO DEI DATI	20
7.	COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.....	22
7.1	Comunicazione.....	22
7.2	Diffusione dei risultati.....	22

1. FINALITÀ DEL PIANO GENERALE DI CENSIMENTO (PGC)

Il presente Piano Generale di Censimento detta le linee di indirizzo e la disciplina generale in merito alla pianificazione, all'organizzazione e all'esecuzione delle operazioni relative al 7° Censimento Generale dell'Agricoltura (CGA), in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 1, commi 227-237 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura trova la sua fonte normativa, a livello europeo, nel Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole (che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011), il quale ne ha disposto l'effettuazione da parte di tutti gli Stati membri e ne ha indicato le modalità di svolgimento, sottolineandone l'obbligatorietà, nonché nel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione del 29 novembre 2018 sui dati da presentare per l'anno 2020 a norma del Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 sopra citato, per quanto riguarda l'elenco delle variabili e la loro descrizione.

A livello nazionale il citato art. 1 commi da 227 a 237 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha indetto e finanziato, con un unico atto legislativo, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, i Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche, il 7° Censimento generale dell'agricoltura (da effettuarsi nell'anno 2020) e il Censimento permanente dell'agricoltura da effettuarsi a partire dall'anno 2021.

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura rappresenta dunque l'ultimo censimento dell'agricoltura svolto secondo la metodologia tradizionale (con cadenza decennale).

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura, compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è stato anche incluso nel Programma statistico nazionale (codice IST-02792) per il triennio di programmazione 2020-2022.

Il presente Piano è stato adottato previa acquisizione delle intese e dei pareri di cui all'articolo 1 al comma 232, lett. a), della legge n. 205/2017.

2. ASPETTI GENERALI DEL 7° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

2.1 Obiettivi

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura viene effettuato allo scopo di:

- a. assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dalle normative comunitarie e nazionali citate nel paragrafo 1;
- b. produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali delle aziende agricole a livello nazionale, regionale e locale;
- c. fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione del Registro statistico di base delle unità economiche agricole (*Farm Register*) tenuto dall'Istat.

2.2 La strategia del 7° Censimento Generale dell'agricoltura

La strategia del CGA è basata sulla rilevazione diretta delle informazioni presso le aziende agricole attraverso un questionario di tipo elettronico, utilizzando tre differenti tecniche di rilevazione: CATI (*Computer Assisted Telephone Interviewing*), CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) e CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*).

Inoltre, il CGA si avvale sia del Registro statistico di base delle unità economiche agricole (*Farm Register*) tenuto dall'Istat (codice PSN: IST-02603), che costituirà la base per l'estrazione delle aziende da intervistare (lista censuaria), sia delle fonti amministrative specificate nel paragrafo 5.1., che consentono la stima diretta e il controllo di alcune variabili di interesse.

L'Istat metterà a disposizione della rete di rilevazione, della rete di controllo e delle aziende agricole un sistema di acquisizione on line che consentirà la gestione della multicanalità (CAWI, CATI e CAPI). Inoltre, per la rete di rilevazione

e la rete di controllo sarà disponibile un'applicazione web (Sistema di Gestione Indagine - SGI) in grado di monitorare le fasi del processo di rilevazione, con finalità coerenti con i ruoli dei vari soggetti coinvolti nel processo censuario.

L'Istat realizzerà un sistema di controllo e correzione che comprende regole hard e soft di correttezza formale, compatibilità, coerenza e corrispondenza con dati amministrativi e statistici, nel rispetto delle pratiche raccomandate da Eurostat per il controllo e la correzione dei dati di indagini statistiche sulle imprese.

Alla rilevazione censuaria potrà essere associato un sistema di indagini di qualità con l'obiettivo di: i) quantificare il grado di copertura della lista delle aziende agricole risultante dalle operazioni censuarie rispetto alla popolazione target; ii) quantificare in forma aggregata gli errori di misura commessi nella rilevazione censuaria sulle principali variabili di interesse.

Per favorire il grado di collaborazione dei rispondenti e l'impegno dei diversi organi censuari, l'Istat realizzerà una campagna di comunicazione integrata attraverso una pluralità di azioni e strumenti sia di tipo tradizionale (affissioni e stampa nazionale e locale) che digitale.

2.3 Periodo di riferimento dei dati

La data di riferimento e di avvio del 7° Censimento generale dell'agricoltura è il **7 gennaio 2021**.

Le informazioni si riferiscono all'annata agraria 2019-2020, ossia al periodo compreso tra il 1° novembre 2019 e il 31 ottobre 2020, salvo dove diversamente indicato nel questionario.

2.4 L'unità di rilevazione

L'unità di rilevazione del CGA è l'azienda agricola e zootecnica così definita dal regolamento (UE) 2018/1091 (art. 2 comma a): *singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge, come attività primaria o secondaria, attività agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006, appartenenti ai gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5, oppure «attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali» appartenenti al gruppo A.01.6, nel territorio economico dell'Unione; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di «allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi» (a eccezione dell'allevamento di insetti) e «apicoltura e produzione di miele e di cera d'api».*

I gruppi a cui fa riferimento il regolamento (CE) n. 2018/1091 sono i seguenti:

- A.01.1 - Coltivazione di colture agricole non permanenti
- A.01.2 - Coltivazione di colture permanenti
- A.01.3 - Riproduzione delle piante
- A.01.4 - Allevamento di animali
- A.01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
- A.01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta ma esclusivamente per attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali.

È unità di rilevazione anche l'azienda zootecnica priva di terreno agrario.

Costituisce un'unità tecnico-economica, vale a dire una singola azienda agricola e zootecnica, anche l'azienda che gestisce terreni non contigui.

Il conduttore è la persona fisica, società o ente che sopporta il rischio della gestione aziendale sia da solo (conduttore coltivatore e conduttore esclusivamente con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione.

Rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica anche le unità che producono esclusivamente per la sussistenza del conduttore e della sua famiglia, senza attività di commercializzazione.

Non rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica le unità che svolgono **in maniera esclusiva** le seguenti attività:

- di supporto all'agricoltura o successive alla raccolta, ad eccezione delle attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- allevamento di animali da compagnia (gatti, cani, volatili come pappagalli, criceti, ecc.);
- caccia, cattura di animali e servizi connessi;
- silvicoltura e utilizzo di aree forestali;
- pesca e acquacoltura;
- gestione di orti/allevamenti familiari.

2.5 Il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare

Il Censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun Comune le unità agricole e zootecniche con almeno:

- 20 are di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) oppure,
- 10 are investite a vite oppure a serre o a funghi oppure,
- Una unità di bovino adulto (UBA)².

Queste soglie consentono di rispettare i vincoli di copertura del 98% di SAU e UBA previsti dal Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole.

Per SAU si intende l'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari e prati permanenti e pascoli.

Per UBA si intende l'unità di misura standard determinata in base ai coefficienti di calcolo per le singole categorie di bestiame che figurano nell'allegato I del Regolamento (UE) 2018/1091.

Le caratteristiche da rilevare sono state definite tenendo conto:

- delle raccomandazioni della FAO per assicurare la comparabilità internazionale delle definizioni adottate e dei risultati censuari;
- degli obblighi derivanti dalle norme dell'Unione europea in materia statistica, con specifico riguardo al Regolamento (UE) 2018/1091 (allegati II e IV) e al Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874;
- delle esigenze informative nazionali e regionali in materia agricola espresse in occasione di seminari e convegni dedicati alle statistiche agricole e nell'ambito dei lavori del Comitato consultivo per la preparazione del 7° Censimento generale dell'agricoltura.

Il questionario comprende informazioni relative a:

- notizie anagrafiche sul conduttore;
- notizie generali sull'azienda;
- utilizzazione dei terreni;
- consistenza degli allevamenti;
- metodi di gestione degli allevamenti;
- attività connesse e notizie sul capo azienda;
- manodopera aziendale;
- commercializzazione e altre informazioni.

2.6 I modelli organizzativi e la rete di rilevazione

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura del 2020 prevede, per la sua realizzazione, un modello organizzativo fondato sull'interazione sinergica di diversi soggetti pubblici e privati. In accordo con l'Istat, concorreranno allo svolgimento dell'indagine censuaria, con diversi livelli di coinvolgimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di

² Unità di misura utilizzata per equiparare tutti gli animali allevati dall'azienda agricola. È calcolata sulla base di parametri di utilizzo delle unità foraggiere prodotte dai terreni agricoli e di potenziale carico inquinante.

Bolzano/Bozen (di seguito indicate semplicemente "Regioni"), AGEA e i CAA (Centri di Assistenza Agricola) in qualità di organi censuari, presso i quali sono individuate le strutture organizzative a cui sono demandate i compiti relativi all'attività censuaria (uffici di censimento). Il supporto strategico alle operazioni censuarie sarà assicurato dal MIPAAF. L'Istat si avvarrà, inoltre, di una società esterna per lo svolgimento delle interviste con tecnica CATI.

L'assetto organizzativo delineato è volto a:

- garantire la stabilità e il consolidamento della rete di rilevazione, anche in vista della transizione verso i censimenti permanenti;
- ridurre in maniera significativa i costi di rilevazione grazie al ricorso alle tecniche di rilevazione CAWI e CATI;
- utilizzare la presenza capillare sul territorio nazionale della rete dei CAA e le professionalità del personale ivi operante;
- affidare alle Regioni attività di controllo della qualità del dato rilevato, da realizzare anche con eventuali verifiche sul campo secondo le modalità da specificare nei Piani Regionali di Censimento, coerentemente a quanto stabilito nel presente Piano;
- dare seguito operativo alla collaborazione tecnico-statistica tra gli stakeholders che hanno siglato, a dicembre 2017, il Protocollo di Intesa per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole: Istat, AGEA, Regioni, MIPAAF, tra gli altri;
- assicurare la coerenza con la struttura metodologica del *Farm Register*, aggiornato annualmente dall'Istat sulla base dell'integrazione di numerose fonti di cui la più importante, per esaustività e dettaglio, è quella del fascicolo aziendale³ di cui all'art. 9 del d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, facilitando così il processo di convergenza tra dati censuari e dati contenuti nel FR.

Nel riconoscere alle Regioni la facoltà di scegliere le funzioni da ricoprire nell'ambito delle attività censuarie, sono previsti tre modelli organizzativi:

- A. Modello base (**opzione A**) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni del monitoraggio della rilevazione attraverso **controlli macro su report**, dei questionari raccolti con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, tenendo conto di particolari domini concordati tra Istat e Regioni ed eventualmente valutati nell'ambito delle Commissioni tecniche regionali (CTR), laddove costituite.
- B. Modello "a media partecipazione" (**opzione B**) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni, oltre a quelle previste nel modello base, anche le seguenti attività:
 - i. **controllo dei questionari raccolti** con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, su un sottoinsieme di aziende rilevanti/influenti, per particolari domini individuati dall'Istat e dalle Regioni secondo criteri che saranno concordati⁴;
 - ii. **correzione dei micro-dati** attraverso attività desk;
- C. Modello "ad alta partecipazione" (**opzione C**) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni, oltre a quelle previste nel modello base, anche delle seguenti attività:
 - i. **controllo dei questionari raccolti** con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, su un sottoinsieme di aziende rilevanti/influenti, per particolari domini individuati dall'Istat e dalle Regioni e secondo criteri che saranno concordati⁵;
 - ii. **correzione dei micro-dati** attraverso attività desk;
 - iii. **re-interviste con tecniche CATI e CAPI**.

La rete di rilevazione per il 7° Censimento generale dell'agricoltura del 2020 sarà formata dal personale dei Centri di Assistenza Agricola – CAA che risultino in possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal

³ Il fascicolo aziendale contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice unico di azienda agricola - CUAA, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca. La costituzione del "Fascicolo aziendale" è propedeutica alla presentazione di un qualsiasi Atto Dichiarativo volto al riconoscimento di un premio/contributo/diritto ed è sostanziato dalla raccolta dei necessari documenti presentati dall'imprenditore agricolo.

⁴La condivisione dei criteri avverrà all'interno di uno specifico gruppo di lavoro Istat-CISIS.

⁵Vedi nota precedente.

Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e di ulteriori requisiti che saranno specificati nelle convenzioni a titolo oneroso che l'Istat sottoscriverà con i CAA; dai coordinatori CAA per quanto riguarda la tecnica CAPI; dagli operatori della Società in outsourcing, individuata dall'Istat, per quanto riguarda la tecnica CATI. La tecnica CAWI prevede, infine, l'auto-compilazione del questionario da parte del rispondente. L'organizzazione della raccolta dati, per tecnica di rilevazione, è descritta nel Capitolo 3.

2.7 La pianificazione del Censimento a livello regionale

I Piani di Censimento Regionali costituiscono gli strumenti attraverso i quali le Regioni esprimono la scelta del modello organizzativo che intendono adottare tra quelli indicati nel paragrafo precedente.

Sono predisposti di norma dall'Ufficio di statistica della Regione a seguito della consultazione preliminare delle strutture interne all'amministrazione regionale che hanno competenze in materia di agricoltura e di quelle interessate agli aspetti amministrativi e gestionali delle attività censuarie. Nel corso della preparazione del Piano, la Regione interagisce costantemente con l'Istat. La proposta di Piano deve essere inviata dalla Regione all'Istat di norma entro 45 giorni dall'intesa della Conferenza Unificata, per essere sottoposta alla validazione da parte dell'Istituto in ordine alla completezza e al rispetto dei criteri previsti dal presente Piano generale. L'Istat comunica alla Regione la validazione effettuata ovvero le proprie richieste di modifica del Piano di norma entro 15 giorni dalla data di ricevimento della proposta da parte della Regione. Il Piano regionale deve essere successivamente approvato dalla Giunta Regionale (o altro organo regionale competente) con apposito atto deliberativo di norma entro 30 giorni dalla comunicazione di validazione da parte dell'Istat.

La Regione, con lo stesso atto deliberativo con il quale adotta il Piano di censimento regionale e indipendentemente dal modello organizzativo scelto:

- individua la struttura che svolge le funzioni di Ufficio Regionale di Censimento (URC) e ne nomina il responsabile;

costituisce la Commissione tecnica regionale (CTR), laddove ne ravvisi l'esigenza, nominandone il Presidente e gli altri membri e stabilendone la composizione. La Regione ha facoltà di non provvedere alla costituzione della CTR. L'Ufficio Regionale di Censimento (URC) è di norma individuato nell'Ufficio di statistica della Regione. Al responsabile dell'Ufficio di statistica o a un altro dipendente della Regione di adeguata professionalità sono attribuite le funzioni di responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento.

In caso di mancata adozione del Piano regionale nei termini previsti dal presente Piano, si considererà la Regione come aderente al modello base, fatta salva la possibilità per la Regione di concordare con l'Istat una data limite ulteriore, se tecnicamente possibile.

2.8 I contenuti del Piano Regionale di Censimento

Il Piano Regionale di Censimento deve fornire indicazioni su:

- a. Il modello organizzativo prescelto: il Piano deve indicare il modello scelto tra quelli previsti al paragrafo 2.6.
- b. L'individuazione dell'Ufficio Regionale di Censimento (URC): il Piano deve specificare l'Ufficio che svolge le funzioni di Ufficio Regionale di Censimento, indicarne il responsabile e gli altri membri e i criteri utilizzati per la loro individuazione. L'URC potrà prevedere il coinvolgimento di altri uffici dell'amministrazione regionale o di altri enti o agenzie.
- c. La costituzione della Commissione tecnica regionale (CTR): nel Piano devono essere indicati i componenti della Commissione (il presidente e gli altri membri) laddove eventualmente costituita.

Nel Piano dovranno essere definite eventuali ulteriori iniziative della Regione in merito a:

- attività di collaborazione e di supporto all'Istat per la formazione della rete di rilevazione;
- attività di comunicazione e sensibilizzazione dei rispondenti aggiuntive rispetto a quelle svolte dall'Istat a livello nazionale;

- rilevazione dei dati dei beni collettivi⁶ utilizzando informazioni amministrative in proprio possesso laddove presenti o altre tecniche concordate con l'Istat.

2.9 Il Censimento nelle Province autonome di Trento e Bolzano/Bozen

Lo svolgimento delle operazioni censuarie nelle Province autonome di Trento e Bolzano/Bozen è regolamentato da apposite intese da stipularsi con Istat in conformità alla legislazione vigente e in coerenza con le previsioni del presente Piano.

Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano/Bozen gli Uffici di statistica delle rispettive amministrazioni provinciali provvedono a selezionare e nominare i responsabili territoriali che, nei territori di competenza, assumeranno i compiti e le funzioni proprie dei Responsabili Territoriali (RIT) dell'Istat.

2.10 I compiti dell'Istat

A livello nazionale l'Istat:

- definisce gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici delle rilevazioni censuarie;
- definisce il Piano Generale di Censimento e valida i Piani Regionali di Censimento;
- nomina i Responsabili Istat Territoriali (RIT) dandone comunicazione agli Uffici di Censimento;
- adotta le circolari, i provvedimenti e le misure necessarie per garantire il buon andamento delle operazioni censuarie;
- sovrintende alle operazioni censuarie e ne assicura il monitoraggio;
- cura la predisposizione di bandi di gara per l'affidamento in outsourcing delle interviste CATI, del numero verde, ecc.;
- predispone gli accordi da stipulare con i CAA e con AGEA quali organi censuari;
- realizza la campagna di comunicazione integrata;
- gestisce la conduzione della rilevazione con la tecnica CAWI, coordina e supervisiona la rilevazione con tecnica CATI, monitora le attività di raccolta CAPI sul territorio da parte dei CAA;
- supporta la rete e i rispondenti durante la fase di raccolta dei dati;
- elabora i dati raccolti mediante l'applicazione di idonei metodi di controllo e correzione;
- valida i dati raccolti dagli organi di Censimento, ne cura la diffusione e la trasmissione a Eurostat;
- predispone il materiale censuario;
- predispone il Sistema di Gestione delle Indagini (SGI);
- provvede alla comunicazione nei confronti delle unità di rilevazione;
- cura la diffusione dei risultati statistici assicurando il rispetto della normativa in materia di segreto statistico;
- provvede agli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali a carico del titolare del trattamento;
- cura l'attività di formazione alla rete di rilevazione e alla rete di controllo, definendone le strategie, predisponendo il materiale didattico e organizzando la formazione delle reti di rilevazione;
- gestisce le procedure di accertamento delle violazioni dell'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989;
- eroga i contributi agli organi censuari;
- mette a disposizione degli organi censuari la lista censuaria che sarà utilizzata per realizzare le interviste, corredata delle informazioni strutturali derivanti dall'integrazione delle fonti disponibili (tra cui quelle amministrative) elaborate dall'Istat;
- comunica i microdati secondo quanto specificato nel Capitolo 7.

⁶Legge 20 novembre 2017, n. 168, art. 3.

Nello svolgimento dei propri compiti l'Istat si avvale della collaborazione del Comitato consultivo per la preparazione del 7° Censimento generale dell'agricoltura.

A livello regionale, Istat sovrintende al funzionamento della rete territoriale mediante i Responsabili Istat Territoriali (RIT) che operano in ciascuna delle proprie sedi territoriali (UU.TT.) svolgendo compiti di supporto, formazione e vigilanza secondo specifiche che saranno definite con successive circolari. In particolare, l'Istat dovrà:

- designare i propri membri nella Commissione tecnica regionale (§ 2.13);
- avvalersi dei RIT per coadiuvare le strutture centrali dell'Istituto nel sovrintendere alle attività svolte dagli organi censuari;
- partecipare alla formazione del personale degli organi di Censimento, anche attraverso il coordinamento e l'erogazione di questa attività;
- monitorare l'andamento della rilevazione, sia per il processo che per i contenuti, con funzioni ispettive;
- evidenziare i casi critici riscontrati al fine di promuovere e condividere indicazioni operative.

Ai RIT potranno essere anche eventualmente demandate attività di revisione e correzione dei questionari per le Regioni che abbiano scelto l'opzione A.

2.11 I compiti degli organi di censimento

2.11.1 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) garantisce il supporto strategico all'effettuazione del Censimento, in particolare rispetto al modello organizzativo definito, e rende disponibili all'Istat i dati di fonte amministrativa previsti nel successivo paragrafo 5.1, utili per le finalità censuarie.

2.11.2 Regioni e Province autonome

Alle Regioni e alle Province autonome vengono affidati i seguenti compiti:

- individuare l'Ufficio Regionale di Censimento (URC), designando un suo responsabile;
- predisporre il Piano Regionale di Censimento, prevedendo l'eventuale costituzione della Commissione Tecnica Regionale (CTR);
- monitorare la rilevazione, svolgendo controlli macro su report, tenendo conto di particolari domini concordati tra Istat e Regioni ed eventualmente valutati in ambito CTR, se costituita;
- rendicontare l'utilizzo dei contributi Istat e/o la gestione contabile degli stessi.

Queste attività dovranno essere assicurate da tutte le Regioni e rappresentano la base minima di partecipazione da parte delle Regioni (**opzione A**).

Le Regioni potranno inoltre prevedere nei propri Piani regionali di Censimento di svolgere ulteriori attività di controllo e correzione dei questionari raccolti con le tecniche CAWI, CATI e CAPI attraverso le modalità specificate nel paragrafo 2.6 (opzioni B o C)

Le Regioni possono, inoltre, svolgere le seguenti attività aggiuntive:

- collaborare con Istat per la formazione alla rete di rilevazione secondo modalità definite nel PRC;
- svolgere attività di comunicazione e sensibilizzazione aggiuntiva rispetto a quella svolta dall'Istat a livello nazionale;
- rilevare i dati dei beni collettivi utilizzando informazioni amministrative in proprio possesso laddove presenti o altre tecniche concordate con l'Istat.

Nelle **Province autonome di Trento e di Bolzano/Bozen** i compiti e le funzioni dell'URC sono svolti dagli Uffici di statistica delle rispettive amministrazioni provinciali autonome secondo quanto stabilito nelle apposite intese stipulate con Istat.

2.11.3 Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

Il coinvolgimento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è previsto alla luce delle competenze ad essa attribuite dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n.116 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154) e nella piena considerazione delle mansioni riconosciute agli organi appartenenti al SISTAN, del quale AGEA fa parte.

Le funzioni assegnate ad AGEA sono le seguenti:

- affidare all'“Ufficio di statistica” le attività censuarie designando un responsabile;
- partecipare alle riunioni di formazione;
- svolgere attività di supporto all'Istat nei rapporti con i CAA;
- supportare l'Istat durante lo svolgimento delle attività di censimento rendendo disponibili i dati di fonte amministrativa previsti nel successivo paragrafo 5.1, utili per le finalità censuarie;
- rendicontare l'utilizzo dei contributi Istat e/o la gestione contabile degli stessi come contributo alla copertura dei costi per l'effettuazione delle operazioni censuarie.

La disciplina degli impegni di AGEA e delle modalità di svolgimento delle attività ad essa assegnate formeranno oggetto di apposito Accordo con l'Istat.

2.11.4 Centri di Assistenza Agricola

In base all'art. 2, comma 4, lettera f) del d.lgs. n. 116/2019 del 4 ottobre 2019, al fine di migliorare l'efficienza della rete di rilevazione preposta allo svolgimento del censimento dell'agricoltura, l'Istat si avvale dei Centri di assistenza agricola (CAA) per provvedere alla raccolta dei dati di base, previa stipula di apposita convenzione a titolo oneroso.

La suddetta convenzione a titolo oneroso sarà stipulata dall'Istat con i CAA che risultino in possesso di specifici requisiti in termini di organizzazione territoriale, capillarità degli uffici, disponibilità di spazi adeguati, professionalità presenti, dotazione tecnologica, capacità di assicurare il rispetto degli obblighi in materia di tutela della riservatezza, ecc. Tutti questi aspetti verranno precisamente dettagliati nella convenzione.

Ai CAA verranno affidati i seguenti compiti connessi alla raccolta dei dati censuari:

- costituire un Ufficio di Censimento - coordinamento CAA, designando un suo responsabile;
- monitorare l'attività di rilevazione sul territorio e informare i Referenti Istat Territoriali (RIT) di eventuali problematiche;
- costituire un Ufficio di Censimento - CAA presso ogni sede operativa, designando un suo responsabile, individuando il personale che sarà dedicato alle interviste CAPI;
- partecipare alle riunioni di formazione;
- contattare l'unità di rilevazione ed effettuare le interviste presso l'ufficio di Censimento CAA compilando il questionario di rilevazione elettronico messo a disposizione dell'Istat, secondo le modalità indicate dall'Istat;
- effettuare, se necessario, le interviste presso la sede dell'azienda agricola o presso la residenza/sede legale del conduttore o, esclusivamente su richiesta del conduttore, presso altro luogo proposto dall'intervistato;
- aggiornare la lista censuaria delle aziende agricole e inviare ad Istat le risultanze;
- riferire su eventuali problematiche al Coordinamento dei CAA;
- rendicontare l'utilizzo dei contributi Istat e/o la gestione contabile degli stessi;
- agevolare eventuali verifiche e controlli effettuati da Istat e RIT.

2.12 Le Commissioni tecniche regionali

Al fine di assicurare un efficace monitoraggio del processo e dei contenuti a livello regionale, ciascuna Regione ha la facoltà di costituire, laddove lo ritenga necessario ed utile, la Commissione Tecnica Regionale (CTR), a prescindere dal

modello organizzativo prescelto. La Commissione, in caso di costituzione, ha sede presso la Regione ed è presieduta, di norma, da persona diversa dal responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento. Della Commissione fanno parte:

- il responsabile dell'URC;
- un rappresentante dell'Istat (appartenente all'Ufficio Territoriale di competenza);
- uno o più rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o degli enti da esso vigilati;
- un rappresentante dell'Ufficio di statistica della Regione;
- uno o più rappresentanti del Dipartimento o della Direzione regionale dell'agricoltura;
- uno o più rappresentanti degli enti locali del territorio regionale;
- uno o più responsabili Istat territoriali (RIT).

Della Commissione potranno far parte anche rappresentanti delle amministrazioni o agenzie con competenze in materia di agricoltura o rappresentanti delle autonomie locali designati dalle loro associazioni.

La funzione di segreteria è assicurata dalla Regione.

Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può invitare alle riunioni funzionari degli Uffici Territoriali di Governo, i responsabili dei singoli organi censuari competenti per territorio o i singoli responsabili Istat territoriali o altri responsabili territoriali. La Commissione può, altresì, invitare esperti del settore agricolo (ad esempio rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini e collegi professionali, di altri soggetti Sistan, nonché ricercatori e docenti delle Università).


Alla Commissione spettano i seguenti compiti:

- garantire la consultazione tecnica e promuovere l'efficacia nella conduzione delle operazioni censuarie;
- valutare e suggerire azioni ritenute idonee per superare situazioni critiche che si dovessero verificare durante le operazioni di rilevazione;
- controllare e valutare in corso d'opera i risultati provvisori e definitivi della rilevazione.

Delle riunioni delle Commissioni dovrà essere redatto verbale da trasmettere all'Istat.

2.13 Flussi informativi e ruoli degli organi censuari

In sintesi, lo schema adottato per la fase di rilevazione del 7° Censimento generale dell'agricoltura prevede flussi informativi definiti a fronte dei ruoli degli organi censuari precedentemente descritti. Il modello adottato è esemplificato nel diagramma successivo.



- Le linee di colore «marrone» indicano la gerarchia delle relazioni
- Le linee di colore «nero» indicano i flussi informativi verso le Regioni per consentire le verifiche di qualità
- Le linee di colore «blu» indicano i flussi (che possono richiedere più iterazioni) relativi ai dati definitivi (revisionati e validati).

2.14 Inadempienza degli organi di censimento

Ove si verificano, da parte degli organi di censimento inadempienze o ritardi nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni censuarie, l'Istat, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti responsabili, provvederà a sostituirsi nello svolgimento delle medesime attività, fermo restando, nel caso di inadempienze o ritardi da parte delle Regioni e delle Province autonome, il rispetto delle formalità richieste dall'osservanza del principio di leale collaborazione istituzionale.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA RILEVAZIONE

3.1 Le attività di raccolta dati

Le attività di rilevazione per il 7° Censimento generale dell'agricoltura si svolgeranno, come già richiamato, con tecnica mista CAPI-CATI-CAWI. In particolare, il calendario delle attività di rilevazione prevede l'avvio della fase di raccolta dati dal 7 gennaio 2021 e il loro termine il 30 giugno 2021.

Il disegno progettuale della rilevazione prevede l'avvio simultaneo delle tre tecniche di rilevazione previste.

I rispondenti potranno scegliere liberamente attraverso quale tecnica rispondere: compilare autonomamente un questionario online, utilizzando le credenziali ricevute con l'informativa inviata dall'Istat, oppure recarsi presso un CAA per completare l'intervista con l'ausilio di un operatore del Centro di Assistenza Agricola, oppure rivolgersi ad un Numero Verde gratuito, per richiedere l'effettuazione di un'intervista telefonica.

L'assegnazione dei rispondenti alla tecnica CATI o CAPI è parte dei criteri stabiliti dall'Istat, in funzione di un insieme di variabili strutturali e di contatto delle aziende agricole quali, ad esempio, la presenza di almeno un recapito telefonico o la prossimità del CAA di affiliazione.

Al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile da parte dei rispondenti, la fase di raccolta dati si avvarrà di un sistema centralizzato di gestione della rilevazione, denominato Sistema di Gestione dell'Indagine (SGI), su cui confluiranno le informazioni e gli esiti relativi a tutte le tecniche impiegate.

3.1.1 La tecnica di compilazione via Internet (CAWI)

L'impiego di tecniche di rilevazione via web, già sperimentate nel corso di altri censimenti, diviene indispensabile soprattutto nell'ottica di un contenimento sia dei costi ascrivibili alle fasi di raccolta dati, sia del burden statistico sui rispondenti. Anche per il Censimento dell'Agricoltura, la tecnica CAWI diviene quindi uno strumento fondamentale che consente di offrire ai rispondenti un canale di comunicazione dei dati gestibile secondo le proprie esigenze.

Le unità rispondenti saranno opportunamente informate dall'Istat sulle modalità di accesso e compilazione telematica del questionario di censimento. A questo scopo, a ridosso della data di esecuzione del censimento, verrà inviata una lettera informativa con tutte le istruzioni utili alla fruizione del questionario elettronico e con le credenziali personali di accesso. Come già menzionato, la possibilità di auto compilare il questionario via Internet sarà sempre garantita con continuità a tutti i rispondenti, dall'avvio delle attività di raccolta dati fino al 30 giugno 2021.

3.1.2 La tecnica di intervista telefonica (CATI)

Il disegno progettuale del Censimento dell'Agricoltura 2020 prevede la possibilità di utilizzare due modalità di somministrazione dell'intervista tramite il canale telefonico.

Canale inbound. Attraverso un servizio di Numero Verde gratuito, sarà consentito alle aziende rispondenti di partecipare alla rilevazione chiamando direttamente il *Contact Center* per procedere alla compilazione del questionario in modalità assistita da operatore. La possibilità di rivolgersi al Numero Verde per l'effettuazione dell'intervista sarà garantita per l'intero periodo di rilevazione.

Canale outbound. Tradizionale modalità di somministrazione del questionario attraverso un *Contact Center* che, secondo regole predefinite da Istat, si occupa dell'iterazione dei tentativi di contatto presso le unità di rilevazione, con l'obiettivo di completare il maggior numero possibile di interviste. Tale modalità di compilazione del questionario sarà destinata ad un sottogruppo di aziende assegnate da Istat alla tecnica CATI *outbound*.

3.1.3 La tecnica di intervista diretta (CAPI)

I soggetti coinvolti nella realizzazione delle interviste dirette saranno i CAA, con la loro rete di operatori impegnati sul territorio nazionale. È facoltà di ogni rispondente rivolgersi al CAA presso cui hanno depositato il proprio fascicolo aziendale o, nel caso di assenza di un fascicolo aziendale aperto, a qualsiasi CAA per poter effettuare l'intervista attraverso l'ausilio di un operatore. A tale scopo, gli operatori dei CAA dovranno essere disponibili all'effettuazione dell'intervista CAPI presso la sede del CAA, negli orari che saranno loro comunicati da Istat.

Stante l'attività di assegnazione dei rispondenti alle tecniche CAPI e CATI effettuata dall'Istat, gli operatori dei CAA dovranno contattare le unità di rilevazione a loro assegnate, che risultino non rispondenti. Gli operatori dei CAA dovranno essere disponibili ad effettuare le interviste sia presso la sede del CAA, sia presso la sede dell'unità oggetto di rilevazione, sia, esclusivamente su richiesta del conduttore, presso altro luogo proposto dall'intervistato secondo quanto definito negli accordi con Istat.

3.2 Indicazioni generali sulle attività di controllo e correzione dei dati

Le attività di controllo ed eventuale correzione dei dati rilevati nell'ambito del 7° Censimento saranno condivise da ISTAT e dalle Regioni, in funzione del modello di partecipazione prescelto. Tali attività dovranno essere effettuate nel corso del periodo di raccolta dei dati e dovranno essere concluse entro 45 giorni dalla fine dello stesso.

I controlli macro, previsti per tutte e tre le modalità di partecipazione, (vedi par. 2.6), si articoleranno secondo le seguenti fasi:

- Controlli, a livello comunale, sul numero di aziende, l'estensione della SAT e della SAU.
- Controlli relativi ad altri domini tematici "rilevanti", individuati dalle Regioni e concordati con ISTAT, con livello di dettaglio territoriale comunale o eventualmente più aggregato (Provincia/Città Metropolitana, Regione).
- I controlli si baseranno sul calcolo degli aggregati riferiti al singolo dominio, ottenibili sommando i relativi microdati rilevati con il censimento indipendentemente dal canale di raccolta utilizzato. Il calcolo degli aggregati potrà essere effettuato in collaborazione con ISTAT.
- Identificazione delle "celle" sospette, che potrà avvenire confrontando i singoli aggregati con dati analoghi.
- Segnalazione delle "celle" sospette tramite una specifica procedura concordata con ISTAT. La segnalazione dovrà essere corredata di opportuni commenti che ne spieghino la motivazione e contengano indicazioni, anche generali, in merito a possibili azioni correttive da intraprendere.

Riguardo alle attività di revisione dei microdati (modello a media e ad alta partecipazione), riguarderanno esclusivamente unità inserite nella lista censuaria ed identificate come rilevanti in base a criteri concordati tra ISTAT e le Regioni. In particolare:

- Le revisioni dei microdati riguarderanno non oltre il 5% delle unità inserite nella lista censuaria, i cui questionari dovranno risultare "con esito definitivo (interviste complete)".
- Le revisioni saranno condotte nell'ambito del sistema SGI, in cui sarà possibile visualizzare i singoli questionari.

Riguardo alle attività di correzione dei microdati in modalità DESK (modello a media e ad alta partecipazione), queste riguarderanno esclusivamente unità già oggetto di revisione. In particolare:

- Saranno condotte nell’ambito del sistema SGI, in cui sarà possibile visualizzare i singoli questionari.
- La Regione potrà avvalersi di informazioni comparative in suo possesso riferite alla medesima azienda.
- Le proposte di correzione verranno effettuate in un ambiente dedicato, concordato con ISTAT. Le proposte di correzione dovranno essere corredate di opportuni commenti che ne spieghino le motivazioni ed indichino la metodologia utilizzata per ottenerle.

Riguardo alle re-interviste (solo per il modello ad alta partecipazione):

- Potranno riguardare solo le aziende già oggetto di revisione, i cui questionari siano risultati “con esito definitivo (interviste complete)”.
- Saranno svolte, di norma, tramite visita presso il centro aziendale, ma potranno essere svolte anche con contatto telefonico.
- Potranno riguardare l’intero questionario o singole parti del questionario ritenute critiche.
- I loro esiti confluiranno in un ambiente dedicato, da concordare con ISTAT, in cui sarà generato un record parallelo a quello originario (pertanto i dati derivati dalla re-intervista non sovrascriveranno i dati originari).
- Resterà responsabilità dell’ISTAT decidere se ed in quale misura utilizzare tali revisioni per determinare i valori finali da attribuire alla singola azienda oggetto di re-intervista.

I dettagli tecnici relativi alle fasi descritte in questa sezione saranno resi disponibili in una specifica Circolare ISTAT, successiva all’approvazione del PGC e previa condivisione nell’ambito del GDL Istat-Cisis di cui al par. 2.6.

4. ASPETTI FINANZIARI

Di seguito si descrivono i criteri di ripartizione di ciascuno dei contributi previsti e i tempi attesi della loro erogazione agli organi di censimento, nell’ipotesi di regolari pagamenti all’Istat da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Gli importi definitivi potranno discostarsi da quelli attesi in seguito alla sottoscrizione delle convenzioni, all’adozione formale da parte di ciascuna Regione ad uno dei tre modelli organizzativi previsti e dalla numerosità definitiva della lista censuaria.

4.1 I contributi fissi

I contributi fissi per il funzionamento degli uffici di censimento presso le Regioni, i CAA ed AGEA, sono determinati in base all’art. 9 comma 2 dell’Atto Organizzativo Generale dell’Istat n° 6 Titolo II, e sono, pertanto, corrisposti a fronte dell’impegno richiesto agli enti interessati inerente:

- la selezione di personale altamente qualificato per svolgere l’attività di rilevazione;
- la formazione e il supporto tecnico al suddetto personale;
- l’inserimento delle informazioni richieste relative alla propria rete di rilevazione nel sistema SGI (Sistema di Gestione dell’Indagine);
- il monitoraggio delle attività durante l’intero periodo di svolgimento della rilevazione.

4.1.1 Contributo fisso per il funzionamento dell’Ufficio Regionale di Censimento

Il **contributo forfettario massimo complessivo** per il funzionamento dell’Ufficio Regionale di Censimento è di 213,333 mila euro per le Regioni che sceglieranno il modello di partecipazione base, 640 mila euro per quelle che sceglieranno il modello di partecipazione medio e 1.060 mila euro per quelle che sceglieranno il modello di alta partecipazione. La ripartizione a livello regionale sarà fatta in funzione dello schema seguente che tiene conto sia del modello scelto, sia di cinque soglie dimensionali di unità stimate presenti nella lista censuaria.

La stima delle unità presenti nella lista censuaria fa riferimento al *Farm Register* 2016. Nella tabella seguente sono riportati i contributi forfettari soglie dimensionali e tipologia di modello partecipativo.

Contributo fisso per il funzionamento dell'Ufficio Regionale di Censimento, per classi di contributi e tipologia di modello partecipativo (in euro)

Classi di contributi	Modello base	Modello medio	Modello alto
fino a 19 mila unità	5.333	16.000	36.000
da oltre 19 mila a 40 mila unità	7.667	23.000	43.000
da oltre 40 mila a 80 mila unità	10.000	30.000	50.000
da oltre 80 mila a 150 mila unità	13.333	40.000	60.000
Oltre 150 mila unità	16.667	50.000	70.000

Il contributo sarà erogato dall'Istat entro il 31 dicembre 2020.

4.1.2 Contributo fisso per il funzionamento degli uffici di coordinamento dei CAA

Il contributo forfettario complessivo per il funzionamento degli uffici di coordinamento dei CAA è pari a 52.500 euro + IVA ed è ripartito da Istat in base a classi di numero di sedi operative CAA gestite secondo la tabella seguente.

Contributo fisso per il funzionamento degli uffici di coordinamento dei CAA per classi di sedi operative (in euro)

Classi dimensionali	Contributo fisso
fino a 9 sedi operative	500
da 10 a 29 sedi operative	1.000
da 30 a 99 sedi operative	2.000
da 100 a 299 sedi operative	3.000
300 e oltre sedi operative	5.000

Tale quota sarà erogata da Istat ad ogni CAA entro il 31 dicembre 2020.

4.1.3 Contributo fisso per il funzionamento delle sedi operative CAA

Il contributo forfettario complessivo per il funzionamento delle sedi operative CAA è pari a 1.294.000 euro + IVA ed è ripartito da Istat in base a 500 euro + IVA per ogni sede operativa CAA.

Tale quota sarà erogata da Istat ad ogni CAA entro il 31 dicembre 2020.

4.1.4 Contributo fisso per il numero dei fascicoli gestiti dai CAA

Il contributo forfettario complessivo per il funzionamento delle sedi operative CAA è pari a 3.072.882 euro + IVA ed è ripartito da Istat in base a 2,00 euro + IVA per ogni fascicolo aziendale gestito dai CAA.

Tale quota sarà erogata da Istat ad ogni CAA entro il 31 dicembre 2020.

4.1.5 Contributo fisso per il funzionamento dell'Ufficio di Censimento AGEA

Il contributo forfettario complessivo per il funzionamento dell'Ufficio di Censimento AGEA è di 220 mila euro e sarà erogato da Istat ad AGEA secondo le modalità previste dall'apposito Accordo con l'Istat.

4.2 I contributi variabili

4.2.1 Contributo alla formazione

Il contributo forfettario massimo complessivo per la formazione in aula alla rete di rilevazione è pari a 80.250 euro. Tale quota sarà erogata da Istat ad ogni Regione che effettuerà la formazione nella misura di 750 euro per provincia, entro il 31 dicembre 2020.

Il valore unitario di 750 euro è stimato ipotizzando un costo di missione giornaliero di una persona uomo pari a 250 euro per tre giornate di formazione.

Nel caso di erogazione della formazione in modalità e-learning non verrà corrisposto alcun contributo.

4.2.2 Contributo variabile per la revisione dei questionari

Il contributo variabile per la revisione dei questionari da erogare unicamente alle Regioni che sceglieranno il modello di partecipazione medio e alto è pari a 5 euro per ogni unità revisionata. Il numero di unità da revisionare è, in ogni Regione, pari al massimo al 5% di quelle esistenti nella lista censuaria.

Il contributo sarà erogato dall'Istat entro il 31 ottobre 2021.

4.2.3 Contributo variabile per la correzione desk dei questionari

Il contributo variabile per la correzione desk dei questionari da erogare unicamente alle Regioni che sceglieranno il modello di partecipazione medio e alto è pari a 2,5 euro per ogni unità corretta desk.

Il contributo sarà erogato dall'Istat entro il 31 ottobre 2021.

4.2.4 Contributo variabile per la correzione dei questionari con re-intervista

Il contributo variabile per la correzione dei questionari con re-intervista da erogare unicamente alle Regioni che sceglieranno il modello di partecipazione alto è pari a 42 euro per ogni unità re-intervistata.

Il contributo sarà erogato dall'Istat entro il 31 ottobre 2021.

4.2.5 Contributo variabile per le interviste CAPI

Il contributo variabile per le interviste CAPI da parte della rete CAA è pari a 32 euro + IVA per ogni unità intervistata, attiva e rispondente a tutte le sezioni del questionario. Nel caso di unità in lista che risulti trasformata a seguito di scissioni, fusioni o assorbimenti e cessione in affitto o in vendita verrà corrisposto un contributo ridotto, pari a 10 euro + IVA, a condizione che siano acquisite le informazioni anagrafiche utili per il contatto delle aziende collegate che saranno oggetto di una successiva intervista. Nessun contributo è previsto per le unità per le quali l'intervista non è effettuata (irreperibilità, rifiuto, fuori campo osservazione, temporanea inattività, cessazione senza creazione di nuove unità). Il contributo sarà erogato dall'Istat ai CAA in due momenti distinti:

- entro il 31 dicembre 2020, un anticipo pari al 40% di quanto spetterebbe a ciascun organo di censimento nell'ipotesi che il numero delle unità intervistate corrispondesse al numero delle unità iscritte nella lista censuaria;
- entro il 31 ottobre 2021 il saldo ricalcolato in base all'effettivo numero di unità validate da Istat, al netto dell'anticipo già erogato.

4.2.6 Contributo per la rilevazione sui beni collettivi

Il contributo variabile per la rilevazione sui beni collettivi sarà erogato alle sole Regioni che effettueranno la rilevazione utilizzando uno o più delle seguenti tecniche/fonti:

- Basi amministrative disponibili (archivi cartacei o informatizzati degli usi civici, elenchi di Comuni con usi civici, procedimenti amministrativi di accertamento o di riconoscimento degli usi civici, dati catastali, fascicoli aziendali).
- Interviste (anche telefoniche) alle unità della lista fornita dall'Istat o di un'eventuale lista regionale o per verificare casi dubbi.
- Uso di sistemi GIS o di altri strumenti/metodi innovativi.

È previsto un contributo base, pari a 20.000 euro per le Regioni con 500 o più unità di rilevazione, 10.000 euro per le Regioni con almeno 150 ma meno di 500 unità di rilevazione e 5.000 euro per le Regioni con meno di 150 unità di rilevazione, che sarà erogato alle Regioni che utilizzeranno una sola delle tre tecniche/fonti sopra indicate.

Rilevazione sulle proprietà collettive: tabella dei contributi fissi

Regioni, Province autonome	Numero Proprietà Collettive in lista	Classi	Contributi base in €	Bonus 1 (50% del base)	Bonus 2
Prov. Auton. Bolzano/Bozen	901	>500	20.000	10.000	5.000
Piemonte	900		20.000	10.000	5.000
Veneto	376	150-500	10.000	5.000	5.000
Calabria	344		10.000	5.000	5.000
Prov. Auton. Trento	337		10.000	5.000	5.000
Campania	298		10.000	5.000	5.000
Sicilia	297		10.000	5.000	5.000
Abruzzo	287		10.000	5.000	5.000
Marche	276		10.000	5.000	5.000
Umbria	235		10.000	5.000	5.000
Lazio	232		10.000	5.000	5.000
Sardegna	195		10.000	5.000	5.000
Lombardia	192		10.000	5.000	5.000
Emilia-Romagna	186		10.000	5.000	5.000
Toscana	112		<150	5.000	2.500
Molise	108	5.000		2.500	5.000
Liguria	89	5.000		2.500	5.000
Puglia	69	5.000		2.500	5.000
Friuli-Venezia Giulia	59	5.000		2.500	5.000
Basilicata	40	5.000		2.500	5.000
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	23	5.000		2.500	5.000
TOTALE				195.000	97.500

Un ulteriore contributo pari al 50% di quello base sarà assegnato alle Regioni che utilizzeranno almeno due delle tre tecniche/fonti sopra indicate.

Un ulteriore contributo di 5.000 euro sarà assegnato alle Regioni che, tra le tecniche/fonti utilizzate, sarà compreso l'utilizzo di GIS (sistema informativo geografico).

Il contributo sarà erogato dall'Istat entro il 31 ottobre 2021 in base al numero di unità rilevate e alle tecniche/fonti utilizzate.

5. OBBLIGO DI RISPOSTA E SANZIONI

5.1 Obbligo di fornitura di basi dati e di altre fonti necessarie per le operazioni censuarie

Il 7° Censimento Generale dell'Agricoltura, pur essendo una rilevazione diretta a carattere censuario, utilizza in maniera significativamente maggiore, rispetto al passato, dati provenienti da archivi amministrativi. Tali informazioni sono utilizzate in diversi momenti del processo: per la predisposizione della lista censuaria, nella fase di popolamento e attribuzione delle informazioni (variabili) relative a ciascuna azienda e nella fase di controllo e correzione dei dati raccolti sul campo.

Riguardo alla predisposizione della lista censuaria, si baserà essenzialmente sulla struttura concettuale del *Farm Register*, che costituirà la base per l'estrazione delle aziende da intervistare. Ulteriori informazioni utili per la predisposizione della lista censuaria derivano dagli stessi archivi amministrativi (i fascicoli aziendali) - messi a disposizione da AGEA – già utilizzati per la costruzione del *Farm Register*, ma caratterizzati da un maggiore livello di aggiornamento temporale rispetto a quelli utilizzati per il *Farm Register*.

Dati amministrativi saranno invece direttamente utilizzati nel processo censuario per il popolamento e l'attribuzione di alcune variabili del questionario e per il controllo e la correzione dei dati raccolti sul campo.

Nel primo caso tali dati sono a disposizione della pubblica amministrazione in virtù di specifiche misure di sostegno o regolamentazioni comunitarie che prevedono adempimenti amministrativi da parte delle aziende. Il loro utilizzo a fini censuari rientra nell'ottica della riduzione del fastidio statistico presso i rispondenti.

Nel secondo caso, i dati amministrativi sono utilizzati per imputare eventuali dati mancanti o correggere dati anomali o incoerenti comunicati dal rispondente.

L'acquisizione di tutti gli archivi amministrativi di seguito indicati avviene tramite modalità sicura nell'ambito del Portale ARCAM dell'Istat, che assicura la riservatezza e l'integrità della trasmissione dei dati, nonché la tracciatura di tutte le operazioni di acquisizione. La tempistica per l'acquisizione degli archivi risponde ai criteri di produzione fissati dai titolari; la fornitura deve avvenire nei tempi utili per permetterne il loro utilizzo ai fini censuari. Nel rispetto del principio di minimizzazione, il trattamento dei dati degli archivi è finalizzato esclusivamente all'utilizzo e alla validazione statistica delle sole variabili previste nel questionario di rilevazione o nel Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione del 29 novembre 2018 sui dati da presentare per l'anno 2020.

Le fonti amministrative che verranno utilizzate ai fini censuari sono:

- a. **Fascicolo aziendale (AGEA).** Dal fascicolo aziendale AGEA sono desunte le variabili anagrafiche dell'azienda (Codice Fiscale, denominazione, indirizzo, ecc.) e quelle relative alle superfici utilizzate dall'azienda distinte per singola coltivazione. Tali informazioni saranno utilizzate anche per imputare eventuali dati mancanti o correggere dati anomali o incoerenti comunicati dal rispondente.
- b. **Sistema Refresh (AGEA).** Il sistema "Refresh" è uno strato geografico tematico di occupazione/uso del suolo esteso a tutto il territorio nazionale del quale è stato pianificato l'aggiornamento periodico mediante foto-interpretazione massiva di ortofoto acquisite con cadenza triennale che prevede la delimitazione completa degli appezzamenti indipendentemente dai confini catastali e dalla consistenza territoriale delle aziende registrate nell'anagrafe del SIAN. Per il tematismo "Land Cover", è stato definito il progetto "Refresh esteso" che persegue un "approfondimento ed arricchimento informativo" della banca dati GIS del SIAN. Questo strato informativo geografico sarà utilizzato per una migliore geo-localizzazione del centro aziendale, informazione richiesta dal Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole.
- c. **Anagrafi zootecniche (Ministero della Salute).** Dalle anagrafi bovina, ovicaprina, suina, avicola e apistica sono desunte le variabili anagrafiche dell'azienda (Codice Fiscale, denominazione, indirizzo, ecc.) e quelle relative alla consistenza animale e alla soccida. Tali informazioni saranno utilizzate per imputare eventuali dati mancanti o correggere dati anomali o incoerenti comunicati dal rispondente.

- d. **Lavoratori agricoli autonomi (INPS).** Dall'archivio delle dichiarazioni dei lavoratori agricoli autonomi sono desunte le variabili relative al genere, cittadinanza, età, posizione INPS e giornate di lavoro della manodopera indipendente (coltivatori diretti) aziendale. Tali informazioni saranno utilizzate per imputare eventuali dati mancanti o correggere dati anomali o incoerenti comunicati dal rispondente.
- e. **Lavoratori agricoli dipendenti (INPS).** Dall'archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (modello DMAG) sono desunte variabili relative al genere, cittadinanza e giornate di lavoro della manodopera aziendale dipendente in forma continuativa o saltuaria. Tali informazioni saranno utilizzate per imputare eventuali dati mancanti o correggere dati anomali o incoerenti comunicati dal rispondente.
- f. **Archivio PAP (Programma Annuale di Produzione) delle aziende biologiche (Mipaaf).** Dall'archivio del programma annuale delle produzioni biologiche sono desunte variabili sulle superfici e gli allevamenti presenti in azienda con metodi di produzione biologica. Tali informazioni saranno utilizzate sia per il popolamento e l'attribuzione di alcune variabili del questionario, sia per imputare eventuali dati mancanti o correggere dati anomali o incoerenti comunicati dal rispondente.
- g. **Misure di sostegno allo sviluppo rurale (AGEA).** Dall'archivio delle misure di sostegno allo sviluppo rurale sarà desunta l'informazione sull'eventuale tipologia di misura di sostegno cui l'azienda ha beneficiato negli ultimi 3 anni di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, conformemente agli standard e alle norme specificate nella legislazione più recente. Tale informazione sarà utilizzata per il popolamento e l'attribuzione della specifica variabile richiesta dal Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole.
- h. **Aree di interesse ecologico (AGEA).** Le aree di interesse ecologico (EFA- *Ecological Focus Area*) rappresentano il terzo obbligo del *greening*. In sostanza, le aziende con una superficie superiore a 15 ettari devono destinare il 5% dei seminativi dichiarati ad aree di interesse ecologico (terreni lasciati a riposo, terrazzamenti, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone, ettari agroforestali, superfici con bosco, ecc.). Rappresentano uno degli elementi geografici presenti nel sistema *Refresh*. Questo strato informativo geografico sarà utilizzato per arricchire la qualificazione delle aziende agricole e geo-localizzare alcune componenti aziendali.
- i. **Aziende che partecipano a sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali come quelli di cui all'art. 42, par. 2 par. 3 lettera B o all'allegato IX del Reg. (UE) N. 1307/2013 (AGEA).** Dall'archivio delle aziende che partecipano a sistemi di certificazione ambientale sarà desunta l'informazione se l'azienda partecipi o meno a sistemi di certificazione nazionali o regionali come quelli di cui all'articolo 43, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), o all'allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regimi di certificazione vigenti che sono equivalenti alla componente di inverdimento della PAC). Tale informazione sarà utilizzata per il popolamento e l'attribuzione della specifica variabile richiesta dal Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole
- j. **Aziende il cui conduttore è un giovane agricoltore o un nuovo agricoltore che ha ricevuto sostegno economico a tale scopo nel quadro della PAC (artt. 50 e 51 del Regolamento UE n.1307/2013 o art.19, par.1, lettera a, punto i, del Regolamento Ue n.1305/2013).** Dall'archivio delle aziende il cui conduttore è un giovane o un nuovo agricoltore sarà desunta l'informazione se l'azienda abbia o meno ricevuto pagamenti diretti a norma degli articoli 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1307/2013 o in sostegno fornito da programmi di sviluppo rurale a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), relativi ad aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale informazione sarà utilizzata per il popolamento e l'attribuzione della specifica variabile richiesta dal Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole
- k. **Aziende soggette a vincoli naturali ai sensi del Reg. (UE) N. 1305/2013 (AGEA).** Dall'archivio delle aree di interesse ecologico sarà desunta l'informazione se l'azienda sia ubicata o meno in zone soggette a vincoli naturali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. Le informazioni sulle zone soggette a vincoli naturali

vanno fornite in conformità all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. La classificazione prevista è la seguente:

- L) L'azienda agricola è ubicata in una zona soggetta a vincoli naturali significativi, diversa dalle zone montane;
- M) L'azienda agricola è ubicata in una zona montana;
- N) L'azienda agricola è ubicata in un'altra zona soggetta a vincoli specifici;
- O) L'azienda agricola non rientra in una zona soggetta a vincoli naturali.

Tale informazione sarà utilizzata per il popolamento e l'attribuzione della specifica variabile richiesta dal Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole.

- l. **Catasto dei terreni (Agenzia delle Entrate).** Il Catasto terreni è l'inventario generale dei terreni esistenti in Italia che, insieme al Catasto dei fabbricati, costituisce il registro dei beni immobili siti nel territorio dello Stato. Il Catasto terreni censisce le particelle catastali riportate sui fogli di mappa. Le principali informazioni riguardano l'estensione delle particelle e le loro caratteristiche (tipo di coltura ad esempio). Tali informazioni saranno utilizzate sia come verifica delle informazioni rilevate su estensione delle superfici per tipo di coltura, sia per la geo-localizzazione del centro aziendale, informazione richiesta dal Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole.
- m. **Anagrafe regionale delle aziende agricole (Regioni, ove disponibile).** Dagli archivi delle aziende agricole in possesso delle amministrazioni regionali saranno desunte principalmente variabili di tipo anagrafico (Codice Fiscale, denominazione, indirizzo, ecc.) e quelle relative alle superfici e agli allevamenti gestiti in azienda. Tali dati saranno anche utilizzati per verificare la completezza della lista censuaria.

La mancata fornitura delle basi dati costituisce violazione dell'obbligo di risposta ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n. 322/1989, così come previsto dall'art. 1, comma 229, della l. n. 205/2017.

5.2 Obbligo di risposta per le unità rispondenti e sanzioni

Le unità di rilevazione, tenute all'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del d.lgs 6 settembre 1989 n. 322 sono quelle individuate dal presente Piano al paragrafo 2.4.

L'obbligo di risposta si considera adempiuto con la compilazione completa e veritiera dei questionari predisposti dall'Istat, secondo le modalità indicate dal medesimo Istituto.

La mancata fornitura delle informazioni richieste dall'Istat, ovvero la fornitura scientemente errata o incompleta delle stesse, si configura come violazione dell'obbligo di risposta ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d. lgs. n. 322/1989.

Non è previsto l'obbligo di risposta nel caso di re-intervista dell'unità di rilevazione da parte delle Regioni, nell'ambito della fase di controllo dei questionari delle aziende rilevanti.

6. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti in occasione del Censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le operazioni di Censimento che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/679, relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101- e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, , allegato A.4 al citato d.lgs. n. 196/2003 (Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018).

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 citati, il titolare del trattamento è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma che, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati (DCRD) e al Direttore della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali (DCAT).

Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, per le operazioni censuarie di rispettiva competenza, sono i CAA, l'AGEA, le Regioni e le Province Autonome, nella persona del rispettivo responsabile dell'ufficio di censimento e la società che sarà incaricata di condurre le interviste CATI.

I trattamenti di dati personali effettuati dai responsabili del trattamento, con particolare riguardo al tipo di dati e alle categorie di interessati nonché agli obblighi assunti da ciascun responsabile del trattamento e dall'Istat, sono definiti, rispettivamente, nelle Convenzioni tra Istat e i CAA e tra Istat e AGEA, nei Piani Regionali di censimento, nelle Intese sottoscritte con le Province autonome e nel contratto stipulato con la società incaricata di effettuare le interviste CATI,, ove saranno indicati specificamente gli elementi previsti al comma 3 del citato art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, nello svolgimento dei trattamenti di dati personali rientranti nel proprio ambito di competenza, ciascun responsabile del trattamento, in conformità a quanto stabilito negli atti sopra citati, è tenuto a:

- a. trattare i dati personali sotto la diretta responsabilità del responsabile dell'Ufficio di Censimento, soltanto su istruzione documentata dell'Istat ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività censuarie ad esso affidate, come specificate dall'Istituto, e per la durata delle stesse;
- b. non utilizzare i dati personali cui abbia accesso per lo svolgimento delle attività censuarie e che abbia trattato per conto dell'Istat per finalità amministrative o comunque diverse da quelle del CGA, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 83 del Regolamento (UE) n. 2016/679;
- c. autorizzare al trattamento dei dati personali, con atto scritto, le persone coinvolte nelle attività censuarie, definendo per ciascuna di esse l'ambito di trattamento autorizzato in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
- d. impartire ai soggetti autorizzati di cui alla precedente lett. c) istruzioni sulle modalità del trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e alle istruzioni tecniche dell'Istat, e a vigilare sul loro rispetto;
- e. adottare idonee misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- f. non fare ricorso ad altro Responsabile del trattamento. Qualora la specifica organizzazione delle attività censuarie affidate al Responsabile dovesse rendere necessario il ricorso ad un altro Responsabile del trattamento, questo dovrà essere preventivamente valutato e autorizzato dall'Istat.
- g. dare tempestiva comunicazione scritta al Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Istat delle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 e assistere l'Istat con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso di dare seguito alla suddetta richiesta nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 12 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679;
- h. tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Istat, contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679;
- i. cancellare al termine delle operazioni censuarie, con le modalità e i tempi indicati dall'Istat, i dati personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità del CGA e che abbia trattato per conto dell'Istat, producendo una dichiarazione che documenti la cancellazione sicura e definitiva dei dati con i quali si è proceduto a tale operazione;
- j. informare tempestivamente l'Istat in caso di violazione dei dati personali (*data breach*), a individuare e adottare, in collaborazione con lo stesso Istituto, le misure necessarie a porre rimedio alla suddetta violazione o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati e ad assistere l'Istat nell'ottemperare agli obblighi di notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso;
- k. sorvegliare per il tramite del proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati

personali nello svolgimento delle attività censuarie e a mettere a disposizione dell'Istat, qualora richiesta, la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla suddetta normativa, delle indicazioni contenute nel PGC e delle istruzioni impartite dall'Istat, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall'Istat.

I responsabili degli Uffici di Censimento assicurano, inoltre:

- a) che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto delle regole di sicurezza e di condotta di cui all'art. 9 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
- b) che siano fornite agli interessati tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, coerentemente con quanto indicato nella lettera informativa trasmessa dall'Istat e con le successive istruzioni impartite dal medesimo Istituto;
- c) che le informazioni trattate per conto dell'Istat nell'ambito delle attività di controllo e correzione dei dati, non siano utilizzate per finalità diverse da quelle censuarie, in particolare per la variazione delle informazioni contenute nei Fascicoli aziendali o altri archivi amministrativi.

7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

7.1 Comunicazione

I dati potranno essere comunicati dall'Istat ai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 322/1989, nonché essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

La comunicazione dei dati potrà riguardare anche le unità fuori campo di osservazione UE e le unità non attive, nel rispetto dei requisiti minimi di qualità delle informazioni in oggetto. I dati potranno essere comunicati successivamente all'invio dei medesimi ad Eurostat.

7.2 Diffusione dei risultati

I dati risultanti dal Censimento verranno diffusi dall'Istat attraverso i canali di diffusione generalizzati (*corporate data warehouse*, portale *open data*, portale GIS) e specifici (ambienti di diffusione dedicati ad approfondimenti tematici di particolare interesse).

Il piano di diffusione sarà incentrato sul rilascio di dati multidimensionali (ipercubi), dataset e tavole di dati aggregati predefinite e dati in formato aperto a diverso livello di aggregazione territoriale. Specifico focus sarà dedicato alla diffusione di informazioni a livello comunale, anche georeferenziate, sfruttando le soluzioni tecniche disponibili.

I dati risultanti dal Censimento verranno diffusi dall'Istat, anche con frequenza inferiore alle tre unità, così come indicato all'art. 1, comma 232, lett. c) della Legge 205 del 27 dicembre 2017, nei limiti di quanto indicato nel programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 322 del 6 settembre 1989.